



# Città di Lodi Vecchio

PROVINCIA DI LODI

POLIZIA LOCALE

C.A.P. 26855 – Piazza Vittorio Emanuele II n° 25 – Tel.Fax. 0371.754313

Prot. n° 5/2010/CDS/ORD/Info - Rif. n° 7/2010

Data, 27/2/2010

Ordinanza n° 7/2010

## IL SINDACO

**Visti** gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 concernenti l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;

**Visto** il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Considerata** l'attuale situazione viabilistica in località STRADA INTERCOMUNALE LODI VECCHIO - PIEVE FISSIRAGA la quale è interessata dalla formazione di una buca di dimensioni tali da rendersi necessaria la sospensione della circolazione;

**Constatato** che in detta località, l'intensità del traffico stradale e le condizioni topografiche rendono necessario intraprendere provvedimenti idonei a migliorare l'attuale disciplina della circolazione;

**Ritenuta** l'opportunità, per ragioni di pubblico interesse a provvedere alla istituzione di un divieto di transito;

## ORDINA

Con decorrenza dal giorno 27 FEBBRAIO 2010 fino al ripristino dell'inconveniente l'istituzione del seguente provvedimento:

E' fatto divieto per tutte le categorie di veicoli di transitare in STRADA INTERCOMUNALE LODI VECCHIO - PIEVE FISSIRAGA

## DISPONE

- Il provvedimento viene reso di pubblica conoscenza mediante affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio comunale nonché l'esposizione in loco di appositi cartelli previsti dal D.P.R. n° 495/92 alla figura II 46;
- L'inosservanza delle prescrizioni previste nel presente atto, sono punite ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

## DEMANDA

- Alla Polizia Locale nonché alle altre forze di Polizia presenti sul territorio di curare l'osservanza della presente Ordinanza, ed a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- All'Ufficio Tecnico Comunale l'istituzione dell'idonea segnaletica verticale e orizzontale conforme alle norme del vigente Codice Strada.

**Avverte** che, contro il presente provvedimento è possibile in via alternativa:

- **Proporre ricorso** all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici in base all'art. 37 comma 3 del D.L.vo n° 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni secondo le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione stesso, laddove chiunque abbia interesse ad opporsi contro i provvedimenti o le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica;
- **Proporre ricorso** al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n° 1034.

Lodi Vecchio li 27/2/2010

---

IL SINDACO